**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Lorenzo Quadri e cofirmatari per la LEGA dei Ticinesi per una maggiore incisività nella lotta contro l’abuso delle prestazioni sociali; riconoscere esplicitamente l’aggravante dell’abuso da parte di cittadini stranieri, specie se da poco residenti in Ticino**

del 17 settembre 2007

**1. Premessa**

Il dibattito sugli abusi nel settore degli aiuti sociali prende corpo in tutta la Svizzera. L’importanza del problema si manifesta con sempre maggiore evidenza. Senza una politica mirata di lotta all’abuso, ma limitandosi a restringere per tutti l’accesso alle prestazioni sociali, si rischia di penalizzare i veri bisognosi senza peraltro riuscire a sanzionare in modo efficace gli approfittatori.

Con il messaggio n. 5899 il Consiglio di Stato ha accettato la creazione della figura dell’Ispettore sociale. Si attendono dunque gli sviluppi su questo fronte.

Passibile di miglioramento - anche a scopo deterrente - è, a giudizio di chi scrive, anche il capitolo relativo alle sanzioni in caso di abuso.

**2. La segnalazione al Ministero pubblico**

Il tenore dell’art. 36 LAPS è attualmente il seguente:

***C. Contravvenzioni - Art. 36***

*1Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;*

*chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;*

*è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.*

*2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.*

*3La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.*

L’ingente multa di cui al cpv. 1 può a prima vista impressionare, ma è evidentemente poco realistico che possa mai essere riscossa.

Un ulteriore effetto deterrente potrebbe derivare dal maggior coinvolgimento dell’autorità penale negli abusi in campo sociale.

Nel Canton Zurigo (il cui quadro giuridico è comunque diverso dal nostro) è stata di recente presentata (20 agosto 2007) un’iniziativa parlamentare che in sostanza mira ad introdurre un obbligo di segnalazione alla polizia in caso di ottenimento abusivo di aiuti sociali.

In relazione al coinvolgimento dell’autorità penale, l’art. 36 cpv. 2 LAPS recita:

*2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.*

Appare subito la difficoltà nel definire quale caso sia di "particolare" gravità, e quale di gravità non sufficientemente "particolare": distinzione che lascia spazio ad apprezzamenti soggettivi sul significato del qualificativo "particolare".

Mentre non si capisce perché i casi che sono "gravi" ma non di "particolare gravità" non dovrebbero essere oggetto di segnalazione al Ministero pubblico, vista anche la citata difficoltà nel tracciare il confine tra la gravità semplice e quella qualificata, ossia la "particolare gravità".

Si propone quindi di modificare l’art. 36 cpv. 2 LAPS come segue:

***2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; la segnalazione al Ministero pubblico avviene d’ufficio, con l’eccezione dei casi di manifesta lieve entità.***

In sostanza, la proposta è quella di invertire i termini della norma: la segnalazione al Ministero pubblico non è più l’eccezione dell’eccezione (come detto, attualmente per la segnalazione si richiede non solo la "gravità" dell’abuso, ma la "particolare gravità"), bensì la regola.

Esclusi dalla regola, onde evitare il coinvolgimento del Ministero pubblico per ogni piccolezza, sono i casi-bagattella.

Pur non essendo di portata epocale, se applicata ed opportunamente pubblicizzata, la modifica proposta - con la certezza della segnalazione al Ministero pubblico in caso di abuso di una certa consistenza, senza più bisogno che tale abuso sia clamoroso - potrebbe aumentare l’effetto deterrente nei confronti dei "malintenzionati".

**3. L’aggravante dell’abuso da parte di cittadini stranieri, specie se da poco giunti nel nostro Paese**

In considerazione dell’annoso problema relativo alle persone che abusano di prestazioni sociali essendo giunte da poco nel nostro Paese, si propone inoltre di aggiungere all’art. 36 LAPS un cpv. 3 del seguente tenore:

***3Nella valutazione della gravità della contravvenzione, si tiene conto anche della nazionalità, come pure della durata della residenza su territorio cantonale di chi l’ha commessa.***

Premesso che abusare di una prestazione sociale non è accettabile da parte di nessuno, si ritiene necessario che il fatto di abusare della socialità del Paese ospitante - in cui magari si è giunti da poco - o di aver conseguito la nazionalità elvetica ritenendo in questo modo di avere un maggior margine di azione in manovre poco corrette, o altre fattispecie analogamente applicabili anche a cittadini elvetici, debba costituire un’aggravante; e questo ai sensi sia della sanzione amministrativa che del deferimento al Ministero pubblico.

Non si tratta quindi di alleviare le sanzioni o di trovare delle scusanti nei confronti degli "indigeni" che si rendono colpevoli di abusi, ma di riconoscere esplicitamente nella legge che abusare delle prestazioni sociali del paese ospitante, specie se lo è da poco, costituisce un’aggravante che deve venire obbligatoriamente presa in considerazione nella computazione della sanzione.

**4. Conclusione**

In conclusione si propone quindi di modificare l’art. 36 LAPS come segue:

**C. Contravvenzioni - Art. 36**

1Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;

chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;

è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.

2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; la segnalazione al Ministero pubblico avviene d’ufficio, con l’eccezione dei casi di manifesta lieve entità.

3Nella valutazione della gravità della contravvenzione si tiene conto anche della nazionalità, come pure della durata della residenza su territorio cantonale di chi l’ha commessa.

4La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi:

Lorenzo Quadri

Bergonzoli - Bignasca B. - Canal - Foletti - Gobbi N. -

Pantani - Paparelli - Poggi - Ramsauer - Salvadè